



**Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)**

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 285/1990

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 76 DEL 27.09.2001

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 14 DEL 02.04.2012

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Le fonti normative

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative, i rapporti giuridici e, in generale, qualsiasi altra attività materiale, svolta e posta in essere dai competenti organi ed uffici comunali, in materia di polizia mortuaria, che non siano disciplinati autonomamente dalle seguenti altre fonti normative sovraordinate:

- ♦ T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, artt. 103, 254, 337, 343, 344, 346 e 358 ed altri articoli dello stesso T.U., interessanti la polizia mortuaria;
- ♦ R.D. n. 1238/1990, Regolamento di polizia mortuaria.

Qualunque variazione intervenga nelle fonti di cui al precedente comma, nonché nelle altre norme e convenzioni internazionali richiamate espressamente nel D.P.R. 285/1990, costituisce anche variazione al presente regolamento immediatamente efficace.

Copia del presente regolamento, della tariffa e di tutte le fonti normative indicate nel precedente comma devono essere messe a disposizione del pubblico a cura del custode nell'ufficio del cimitero urbano. Chiunque può, a proprie spese, averne copia.

Presso i cimiteri sono tenuti, sempre a cura e sotto la responsabilità del custode, per esigenze di servizio e a disposizione della pubblica autorità, degli organi di controllo e di chiunque vi abbia interesse, anche ai sensi della Legge n. 241/1990, i seguenti ulteriori atti:

- a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90;
- b) copia della planimetria cimiteriale in scala 1:500, così come previsto dall'art. 54 del D.P.R. 285/90;
- c) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- d) copia dell'elenco dei campi comuni in scadenza dell'anno;
- e) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca o di retrocessione;
- f) copia del provvedimento che fissa l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;
- g) il registro dei reclami e delle osservazioni.

Art. 2 – Rinvio espresso al D.P.R. n. 285/1990

Per agevolare la lettura e la corretta applicazione si elenca, qui di seguito, la materia per capi del regolamento approvato con D.P.R. n. 285/1990, richiamando, accanto ad ognuno dei capi stessi, i successivi articoli del presente regolamento che eventualmente integrano in modo specifico la materia stessa:

- ♦ Capo I – Denuncia della causa di morte e accertamento di decessi (vedi anche successivi artt. 7 e 8)
- ♦ Capo II – Periodo di osservazione dei cadaveri (vedi anche successivo art. 9)
- ♦ Capo III – Depositi di osservazione e obitori (vedi anche successivo art. 10)
- ♦ Capo IV – Riscontro diagnostico
- ♦ Capo V – Rilascio di cadaveri a scopo di studio
- ♦ Capo VI –Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- ♦ Capo VII – Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere
- ♦ Capo VIII – Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri (vedi anche successivi art.li 11, 12, 13, 32 e da 34 a 38)
- ♦ Capo IX – Costruzione dei cimiteri: Piani generali. Disposizioni tecniche generali (vedi anche successivi art.li 14, 15, 16)
- ♦ Capo X – Camera mortuaria
- ♦ Capo XI – Sala per autopsia
- ♦ Capo XII – Ossario comune
- ♦ Capo XIII – Inumazione
- ♦ Capo XIV – Tumulazione
- ♦ Capo XV – Cremazione (vedi anche art. 17)
- ♦ Capo XVI – Esumazione ed estumulazione (vedi anche art. 18)
- ♦ Capo XVII – Sepolture private nei cimiteri (vedi anche successivi art.li 19, 20, da 24 a 31 e 33)
- ♦ Capo XVIII – Soppressione dei cimiteri (vedi anche art. 21)
- ♦ Capo XIX – Reparti speciali entro i cimiteri (vedi anche art.li 22 e 23)
- ♦ Capo XX – Sepolcri privati fuori dai cimiteri
- ♦ Capo XXI - Disposizioni finali e transitorie (vedi anche artli da 39 a 41)

I capi del D.P.R. n. 285/1990, elencati nel precedente comma, che non siano seguiti dall'indicazione specifica di alcuni articoli del presente regolamento, non necessitano di alcuna norma regolamentare comunale integrativa.

Art. 3 – Competenze comunali

Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale, per mezzo degli uffici e dei servizi amministrativi e tecnici del Comune, nonché degli uffici e servizi dell' A.U.S.L., per quanto di competenza, ferme restando le attribuzioni espressamente assegnate dalla legge od altre autorità o Enti.

Art. 4 – Organizzazione degli Uffici Comunali

Il responsabile dell'ufficio servizi demografici è anche responsabile dei servizi cimiteriali in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Collaborano direttamente e in stretta connessione con il predetto responsabile dell'unità operativa dei servizi cimiteriali, il medico necroscopo e il responsabile dei servizi sanitari, limitatamente alle rispettive competenze.

Deve essere previsto il posto di custode del Cimitero, cui sono affidati i compiti di cui ai successivi art.li 18 e 20.

Art. 5 – Responsabilità

Il Comune, per mezzo dell'Ufficio tecnico e dei servizi cimiteriali, cura che all'interno dei cimiteri comunali siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o da questo utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, fatta salva l'eventuale azione penale.

Fatto salvo il comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. n. 285/90, in merito al controllo dei cimiteri, spettante ai sanitari incaricati, il custode del Cimitero, i necrofori e qualunque altro personale comunale addetto ai servizi cimiteriali, sono incaricati di dare esecuzione e di fare osservare le norme del presente regolamento sotto comminatoria delle previste sanzioni.

Art. 6 – Della facoltà di disporre della salma e dei funerali

Del disporre della salma e del rito funebre ha prevalenza assoluta la volontà, comunque espressa in precedenza dal defunto, compatibilmente con la vigente norma.

In difetto, la facoltà di cui sopra spetta ai familiari, secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi, in ordine di grado, gli eredi istituiti. L'ordine suesposto vale anche per la scelta della sepoltura, per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni e traslazioni delle salme.

Il coniuge, divorziato o separato legalmente, decade da tali facoltà.

<p style="text-align: center;">TITOLO II Norme specificatamente integrative del D.P.R. n. 285/90</p>

SEZIONE I

Denuncia della causa di morte e accertamento dei
decessi

Art. 7 – Coordinatore sanitario e medico necroscopo

Le funzioni di coordinatore sanitario e di medico necroscopo saranno svolte dai sanitari incaricati dal competente organo dell'AUSL, il quale ne darà immediata comunicazione al Sindaco, anche in caso di successive variazioni.

Art. 8 – Integrazione delle schede di morte

Per l'esatto adempimento di cui all'art. 3 e di ogni altro articolo a questo connesso i sanitari che compilano la scheda di morte devono esplicitamente dichiarare, ove, a loro giudizio, ne ricorrono i presupposti, il sospetto che la causa di morte si dovuta a reato.

SEZIONE II

Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 9 – Organizzazione strumentale

I sanitari incaricati dall'AUSL rispondono del puntuale adempimento delle funzioni previste dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 285/90 e, allo scopo, essi segnalano al Comune l'occorrente organizzazione strumentale, ove mancante o carente.

SEZIONE III

Depositi di osservazione e obitori

Art. 10 – Sorveglianza dei cadaveri

Ai fini del comma 2 dell'art. 12 del D.P.R. n. 285/90, i sanitari incaricati rispondono della sorveglianza, che dovrà essere svolta in modo efficiente dal personale addetto, affinché sia assicurato comunque il rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Il Comune assicura la disponibilità di un locale per il deposito del cadavere in osservazione e di un locale adibito ad obitorio, attrezzati secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 10 BIS

- 1) I trasporti funebri relativi a funerali aventi destinazione in Cimiteri Comunali sono effettuati nei giorni feriali sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, secondo le disposizioni del Comune.
- 2) Nei giorni festivi non possono essere effettuati trasporti funebri relativi ai funerali con destinazione verso Cimiteri Comunali. E' consentito, previo rilascio di apposito attestato medico e secondo le modalità previste dalla normativa regionale, il trasporto salma per l'osservazione presso:
 - l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
 - il servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
 - le apposite strutture adibite al commiato.

E' altresì consentito il trasporto di cadavere a bara aperta in abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria, previo l'invio al Comune di dichiarazione resa dall'impresa di onoranze funebri nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 nella quale si dichiara che detto trasporto è conforme alla normativa vigente ed in particolare:

- a) che il trasporto è portato a termine entro le 24 ore successive dal decesso e viene effettuato con contenitore impermeabile e non sigillato e per una distanza non superiore a Km.300 nell'ambito della Regione Emilia Romagna;
 - b) che in possesso del certificato rilasciato dal medico necroscopo da cui risulta che è stata accertata la permanenza dello stato cadaverico;
 - c) che è in possesso del modello sottoscritto da un familiare richiedente il trasporto e compilato, per la parte di competenza anche dal medico curante ovvero dal medico di struttura o in alternativa dal medesimo medico necroscopo nel quale si attesta l'esclusione dell'ipotesi di reato e che l'effettuazione del trasporto non crea pregiudizio alla salute pubblica.
Tale dichiarazione corredata da tutta la documentazione necessaria e prevista dalla normativa regionale, deve essere inviata a mezzo fax ovvero con modalità analoghe (via e-mail) all'Ufficio di Stato Civile.
Il predetto Ufficio, verificata la regolarità della documentazione trasmessa, rilascerà l'autorizzazione al trasporto entro il giorno successivo al quello festivo e la invia all'impresa di onoranze funebri richiedente.
- 3) In caso di due o più giorni festivi consecutivi i funerali ed i trasporti funebri si eseguono in quello determinato dal Comune;

- 4) La richiesta del trasporto funebre, avente destinazione un Cimitero o altro luogo fuori dal territorio comunale, è presentata nei giorni feriali nei normali orari d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile che potrà rilasciare autorizzazione anche per un giorno festivo.

In tale caso il trasporto di salma o il trasporto di cadavere a bara aperta è consentito con le modalità di cui al precedente comma 2);

- 5) In caso di violazione alle prescrizioni del presente articolo verrà comminata all'Impresa di Onoranze funebri incaricata del trasporto una sanzione amministrativa nella misura indicata dall'art. 7, comma 2, lett. d) della L.R. n. 19/2004.

SEZIONE IV

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art. 11 – Documenti di accompagnamento

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non è corredato:

- a) Dall'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile, ex art. 6 del D.P.R. n. 285/90;
- b) Dall'autorizzazione al trasporto rilasciato dal Sindaco, ex art. 23 del D.P.R. n. 285/90;
- c) Dal verbale redatto dal personale dell'AUSL appositamente delegato a riscontrare la rispondenza del feretro alle prescrizioni di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. n. 285/90.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero al momento della consegna del feretro e conservati presso di sé.

Per il resto si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 e 53 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 12 – Manutenzione, ordine e vigilanza sui cimiteri

Della manutenzione dei cimiteri comunali risponde direttamente l'ufficio tecnico comunale, mentre dell'ordine interno risponde il custode.

Restano fermi i poteri di controllo spettanti al coordinatore sanitario, ex art. 52 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 13 – Altri specifici compiti del custode

Al custode cimiteriale, incombono i seguenti ulteriori compiti:

- a) Tenere aggiornata la planimetria in scala 1:500 relativa a quanto stabilito dall'art. 54 del D.P.R. n. 285/90;
- b) Provvedere alla tenuta, all'aggiornamento, alla custodia e all'affissione degli atti di cui al precedente art. 1;
- c) Custodire le chiavi dell'ingresso, dei sotterranei, dei luoghi di deposito, di osservazione, della camera mortuaria e di ogni altro locale dei cimiteri;
- d) Dare le più ampie informazioni che vengono richieste dai visitatori e trascrivere sull'apposito registro, gli eventuali reclami, osservazioni, ecc.;
- e) Vigilare su tutte le operazioni che si svolgono nei cimiteri, accertando che siano debitamente autorizzate e che si svolgano secondo le suddette autorizzazioni;
- f) Vigilare sul personale addetto ai cimiteri e ai servizi funebri, circa l'esercizio delle relative attribuzioni e la disciplina e riferire immediatamente al responsabile del servizio e ai competenti sanitari, ogni eventuale irregolarità riscontrata;
- g) Tenere aggiornata con gli appositi cippi, la numerazione delle fosse dei campi comuni;
- h) Assistere e sorvegliare ai fini del corretto svolgimento di ogni tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione, ai sensi degli specifici articoli di legge e del presente regolamento;
- i) Raccogliere e depositare nell'ossario comune dei cimiteri i resti mortali, quando ne ricorra l'ipotesi ed accertare che i rifiuti risultanti dalle operazioni cimiteriali siano smaltiti ai sensi del successivo art. 34;
- j) Attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite dagli addetti ai servizi cimiteriali e fare ai medesimi le proposte necessarie ed opportune in merito ai servizi affidatogli.

Il custode ha il dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi in pregiudizio del cimitero, sia all'interno che all'esterno e che si introducano in esso persone non legittimate o che commettano atti per i quali è prevista l'espulsione, fatto salvo ogni fatto rilevante come illecito, da segnalare immediatamente alle autorità competenti.

SEZIONE V

Costruzioni dei cimiteri

Piano regolatore cimiteriale – Disposizioni tecniche generali

Art. 14 – Piano regolatore cimiteriale e cimiteri comunali

Il Comune deve dotarsi di un piano regolatore cimiteriale, comprendente, oltre alla planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90, anche tutte le occorrenti norme tecniche riguardanti qualsiasi attività edilizia da svolgere, anche a cura di privati e concessionari, all'interno dei cimiteri.

Art. 15 – Periodo di rotazione

Ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 285/90, il periodo di rotazione per le inumazioni viene fissato in anni dieci.

Il Consiglio Comunale, con apposito atto, potrà determinare un periodo inferiore a 10 anni, ove ricorrano i presupposti risultanti da apposita relazione tecnico-sanitaria, osservata la procedura di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 16 – Monumenti su aree concesse per sepolture private

Ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 285/90, i monumenti e le lapidi non devono impedire il previsto naturale processo di mineralizzazione delle salme. In difetto, da accertarsi a cura del competente ufficio comunale, tali manufatti devono essere rimossi, oppure devono essere predisposti i mezzi a carico degli interessati, per assicurare tal processo di mineralizzazione.

Se la parte interessata non provvede a quanto intimato dal competente ufficio, vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano in ogni altro caso in cui non siano assicurati i prescritti processi di mineralizzazione delle salme.

La collocazione di monumenti, di lapidi e di qualsiasi altro manufatto, sulle sepolture, anche private, presuppone la preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale potrà richiedere, a tale scopo, apposito disegno in scala redatto da un competente esperto, anche in conformità alle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore cimiteriale.

Le costruzioni delle sepolture private sono soggette alle prescrizioni contenute nel Piano regolatore cimiteriale ed approvate ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 285/90.

SEZIONE VI **Cremazione**

Art. 17 – Dimensioni delle aree cinerarie

Nelle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore cimiteriale, il Consiglio Comunale, su conforme parere tecnico/sanitario, determinerà le caratteristiche dell'edificio e le dimensioni delle urne cinerarie.

Nell'edificio predetto, costruito a cellette cinerarie, verranno raccolte le urne cinerarie che siano richieste dai parenti in occasione delle cremazioni, previo pagamento di apposito diritto privato. In mancanza di espressa richiesta, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune, costruito sempre nel predetto edificio.

SEZIONE VII

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Art. 18 – Competenze del Sindaco

Il Sindaco, su conforme proposta del responsabile del servizio e dei competenti sanitari, dispone ogni anno, con apposita ordinanza, il programma per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite non previo ordine della competente autorità, sempre in via straordinaria, il Sindaco, a richiesta dei parenti e sotto la sorveglianza dei responsabili sanitari, potrà autorizzare esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

SEZIONE VIII **Sepulture private nei cimiteri**

Art. 19 – Formalità degli atti di concessione

Il Responsabile di Servizio è competente ad adottare la determinazione con la quale vengono disposte le concessioni di cui agli artt. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90. Con lo stesso atto, viene approvato, per ogni singolo concessionario, lo schema della concessione-contratto che dovrà disciplinare i rapporti fra concessionario e Comune che verrà sottoscritto dalle parti.

Tutte le conseguenti operazioni finanziarie devono essere regolate ed attuate esclusivamente attraverso i servizi di tesoreria comunale.

Art. 20 – Tumulazioni di non familiari

Per l'applicazione dell'art. 93, comma 2, del D.P.R. n. 285/90, si deve verificare almeno uno dei seguenti criteri che costituiscono il presupposto per la tumulazione dei non familiari:

- Convivenza, a qualsiasi titolo, per almeno 15 anni, con il nucleo familiare;
- Assistenza domiciliare non retribuita ad un componente la famiglia, in stato di malattia cronica; in altri casi esaminati con deliberazione della G.C.

SEZIONE IX **Soppressione dei cimiteri**

Art. 21 – Ritiro dei materiali dei monumenti

In esecuzione dell'art. 99, comma 2, del D.P.R. n. 285/90, ove i concessionari non provvedano, a proprie spese, al ritiro dei materiali dei monumenti e dei segni funebri, entro 60 giorni dall'invito fatto dal responsabile del servizio, detti materiali e segni funebri passano in proprietà del Comune.

SEZIONE X

Reparti speciali entro i cimiteri

Art. 22 – Sepoltura di defunti ebrei

Per la sepoltura dei defunti ebrei e di ogni altra religione, trova piena applicazione l'art. 16 della Legge n. 101/89. Il Sindaco, prima di stipulare l'atto di concessione di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 101/1989, dovrà promuovere l'adozione di apposita deliberazione a cura della Giunta comunale.

Le concessioni previste dall'art. 16 della Legge n. 101/89 hanno una durata di 99 anni e sono rinnovabili in via obbligatoria, salvo eccezionali e concrete ragioni di pubblico interesse.

Le concessioni di cui al presente articolo, alla stregua di tutte le altre concessioni per le sepolture private, sono soggette al pagamento di un canone, come da tariffa.

Art. 23 – Mancata previsione e/o concessione dei reparti speciali

La mancata previsione e la mancata concessione dei reparti speciali di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 285/90, nelle ipotesi diverse da quella prevista nel precedente articolo, devono essere esaurientemente motivate, rispettivamente, dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.

SEZIONE XI

Concessioni per le sepolture private – Revoca e decadenza

Art. 24 – Oggetto e durata delle concessioni

La concessione cimiteriale ha per oggetto il diritto d'uso di beni appartenenti al demanio comunale, che è inalienabile e non usucapibile. Sotto il profilo formale la concessione presuppone e comprende, inscindibilmente, sia l'atto, adottato dal Responsabile di Servizio, sia il contratto stipulato con il concessionario, in cui il primo atto deve essere espressamente richiamato; in mancanza di uno dei due predetti atti, la concessione è da considerarsi inesistente.

Le concessioni di campi ad inumazione di cui all'art. 90, comma 2, del D.P.R. n. 285/90, hanno una durata di anni 10 e possono essere rinnovate, compatibilmente con le esigenze cimiteriali.

Le concessioni di tumulazione individuale hanno una durata di 30 anni e possono essere rinnovate nel caso in cui non sia esaurito il processo di mineralizzazione della salma, oppure, a norma dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90, per una sola volta, fino ad un massimo di anni 20, compatibilmente con le generali esigenze cimiteriali.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 22.

Art. 25 – Titolarità delle concessioni individuali

La concessione individuale viene rilasciata per la tumulazione di una persona già venuta a morte, e sottoscritta da un parente o altra persona o ente interessato.

In via eccezionale, nella concessione individuale può essere designata dal concessionario una persona vivente che abbia superato i 65 anni di età, per essere tumulata al momento del suo decesso. In tale ipotesi, il concessionario potrà designare sé stesso, sempre che egli abbia superato i 65 anni di età.

Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossarie e urne cinerarie.

Alla scadenza delle concessioni le cassette ossarie e le urne cinerarie saranno collocate, rispettivamente, negli appositi edifici.

Art. 26 – Titolarità delle concessioni per famiglie

Per famiglia della persona fisica che sottoscrive la concessione si intende il complesso di tutte le persone fisiche legate alla stessa dai vincoli di parentela di cui all'art. 433 C.C.; alle salme di tali persone fisiche, che dovranno essere individuate nell'atto di concessione, sono riservate le tumulazioni.

Alla morte del titolare, succedono, limitatamente agli obblighi derivanti dalla originaria concessione, i suoi successibili ex titolo II, Libro Secondo del C.C., i quali, a pena di decadenza della concessione predetta, devono darne comunicazione al Comune e, occorrendo, devono nominare, avanti il responsabile del servizio, il loro comune rappresentante.

Finchè dura la concessione familiare, sono ammesse altre tumulazioni nei loculi resi liberi dalle estumulazioni straordinarie di altre salme della famiglia richieste dal titolare della concessione, o dall'avente causa ex precedente comma, dopo che sia trascorso un periodo di almeno 30 anni dalla data di tumulazione della salma e osservata la procedura di cui agli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 285/90 previo pagamento dei diritti previsti in tariffa.

In caso di proroga della concessione, deve essere stipulato nuovo e autonomo atto di concessione, ai fini dell'individuazione delle persone fisiche, per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo. La nuova concessione replica l'estumulazione obbligatoria delle salme, se ed in quanto ne ricorrono i presupposti, osservate sempre le procedure di cui agli artt. 86 e seguenti del D.P.R. 285/90, con la collocazione in cassette ossario dei resti mineralizzati, da tumulare nella stessa sepoltura privata a spese dei nuovi concessionari.

La tumulazione di salme estranee alla famiglia del titolare della concessione, a richiesta di costui, e fatto salvo l'art. 20, esige il pagamento di apposito diritto previsto nella tariffa.

Art. 27 – Titolarità delle concessioni ad enti

Per enti si intendono gli enti morali, le persone giuridiche private e quelle religiose che abbiano personalità giuridica ex art. 11 e seg. Del C.C. e che non abbiano per oggetto l'esercizio di un'attività economica. Tali enti possono essere titolari di una concessione per sepolture private.

Sono esclusi dalle concessioni cimiteriali le società e gli enti comunque denominati di cui al libro V del C.C.

Nell'atto di concessione originario, stipulato con i rappresentanti legali degli enti e tanto autorizzati dai competenti organi, a norma dei rispettivi statuti, devono essere indicate le persone ed il vincolo che intercorre con l'ente stesso oppure le condizioni idonee ad identificarle, che saranno inumate o tumulate nella sepoltura privata, oggetto della concessione.

Art. 28 – Cellette ossario

In apposito edificio, costruito a cellette ossario, verranno raccolte le cassette ossario che siano richieste dai parenti in occasione delle esumazioni o estumulazioni, previo pagamento di un diritto previsto nella tariffa. In mancanza di espressa richiesta, i resti mortali verranno collocati comune.

Le cassette ossario potranno essere collocate, a richiesta dei parenti, in loculi in occasione di una tumulazione, con il consenso scritto del concessionario o di un suo avente causa.

Le cassette ossario dovranno essere delle dimensioni e caratteristiche prescritte nel Piano regolatore cimiteriale.

Art. 29 – Revoca delle concessioni a tempo determinato

Per concrete ragioni di pubblico interesse, nell'ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/90, le concessioni per le sepolture private a tempo determinato possono essere revocate con determinazione del Responsabile del Servizio ampiamente motivata ed osservata la procedura di cui alla legge sul diritto di accesso al procedimento n. 241/90 e relativo regolamento.

Art. 30 – Decadenza delle concessioni – Retrocessione

Il concessionario delle sepolture private incorre nella decadenza dalla concessione, ossia dal diritto d'uso sottostante, per gravi violazioni degli obblighi risultanti dal relativo titolo.

La decadenza è pronunciata dal responsabile del servizio, nelle forme e con le procedure di cui al precedente articolo.

In caso di decadenza della concessione, il Comune procederà all'estumulazione delle salme, osservando la procedura di cui agli artt. 82 e seguenti del R.D. n. 285/90, e raccoglierà in cassette ossario i resti mineralizzati, che verranno tumulati, nella medesima sepoltura, con le necessarie indicazioni in apposita lapide.

La rinuncia alla concessione determina, in ogni caso, la retrocessione del diritto d'uso in capo al Comune, esclusa qualsiasi corresponsione di corrispettivi, rimborsi, ecc. a qualsiasi titolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31 – Orari, vigilanza e servizio custodia

Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri sono assicurati dai responsabili e dagli addetti all'ufficio tecnico e dei servizi cimiteriali ed, in particolare, dal custode del cimitero, in conformità agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90 e alle norme del presente regolamento.

Il coordinatore sanitario dell'A.U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolare erogazione dei servizi cimiteriali e funebri.

Art. 32 – Particolari divieti

E' vietato l'ingresso ai Cimiteri:

- a) ai minori di anni 10 non accompagnati da persone adulte
- b) alle persone in stato di ubriachezza o il cui comportamento risulti indecoroso o sconveniente.

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo.

In particolare è proibito:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, provocare frastuono;
- b) imbrattare in qualsiasi modo gli edifici, le aree verdi, i viali, le sepolture ed ogni altro manufatto;
- c) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- d) appendere o apporre sulle tombe, lapidi o cippi, indumenti, oggetti o qualsiasi altra cosa che non siano gli accessori debitamente autorizzati e verificati dal personale preposto; ornare le tombe con fiori che non siano debitamente raccolti in modo ordinato, negli appositi vasi, oppure, che siano di intralcio al passaggio fra le tombe o che in qualsiasi modo ingombrino spazi non di pertinenza delle relative sepolture in genere;
- e) introdurre nei cimiteri veicoli di qualsiasi tipo ed altri oggetti, tranne quelli debitamente autorizzati;
- f) toccare o rimuovere dalle sepolture altrui qualunque cosa (fiori, ricordi, accessori, ornamenti, lapidi, ecc.);
- g) asportare qualsiasi cosa dai cimiteri senza la preventiva autorizzazione;
- h) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini e verde pubblico in genere, camminare o sedere sui tumuli, sui monumenti funebri o su qualunque sepoltura, scrivere alcunché sui muri o sulle lapidi;

- i) eseguire lavori, iscrizioni ad opere in genere senza la preventiva autorizzazione da esibire al custode cimiteriale;
- j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori o le persone che legittimamente si trovano entro le mura cimiteriali, facendo offerta di servizi, di oggetti, distribuendo volantini o indirizzi, o pubblicizzando qualsiasi cosa; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese incaricate di svolgere attività o gestire servizi cimiteriali;
- k) scattare fotografie di tombe, di cortei funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del responsabile del servizio, da esibire al custode e, se trattasi di tombe e sepolture private, senza l'ulteriore autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- l) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

La violazione dei divieti sarà punita ai sensi di legge.

I divieti predetti, in quanto applicabili, si intendono estesi anche alle zone immediatamente adiacenti ai cimiteri.

Art. 33 – Esecuzione di lavori da parte dei concessionari

Nell'esecuzione di scavi, costruzioni ed altri lavori, debitamente autorizzati, i concessionari dovranno usare la massima diligenza nel concepire le opere, onde evitare danni alle sepolture, agli accessori funebri e ad ogni altro manufatto pubblico e privato, nonché al verde pubblico.

Gli autoveicoli, i carri e gli automezzi in genere, necessari all'esecuzione dei lavori di cui al primo comma, potranno entrare nei cimiteri esclusivamente se debitamente autorizzati e controllati per il servizio medesimo; per il passaggio dovranno eseguire l'itinerario prestabilito dal custode.

Nei cimiteri dovranno essere introdotti solo manufatti e materiali in condizione di essere senz'altro adoperati, evitando le opere di lavorazione all'interno dei cimiteri.

I materiali e gli attrezzi di lavoro dovranno essere immediatamente rimossi dopo l'ultimazione dei lavori, con l'obbligo del ripristino immediato dell'ordine e della pulizia anche delle zone adiacenti a quella in cui sono stati eseguiti i lavori.

Art. 34 – Pulizia dei cimiteri – Rifiuti cimiteriali

Viali, aiuole e verde pubblico in genere ed ogni altra area cimiteriale devono essere costantemente sgombrati da ogni erbaccia od altro impedimento od imbratto ed i cimiteri dovranno essere mantenuti puliti, ordinati e decorosi.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto delle norme, compresa quella comunitaria.

Art. 35 – Uffici comunali di polizia mortuaria

Gli uffici comunali cui è demandato l'esercizio delle funzioni di competenza del Comune, in materia di polizia mortuaria, sono:

- a) L'Ufficio amministrativo di polizia mortuaria, che provvede all'espletamento delle procedure amministrative e contrattuali relative a:
 - a) istanze, autorizzazioni, provvedimenti, ordinanze sindacali in materia di autorizzazioni al seppellimento ed al trasporto salma, coordinate con le competenze in materia attribuite all'ufficiale dello stato civile;
 - b) concessioni cimiteriali di sepolture in genere, relazione dei relativi contratti e loro registrazione ;
 - c) provvedimenti sindacali in materia di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, orari di apertura dei cimiteri e dei trasporti funebri;
 - d) adempimenti burocratici relativi alle scadenze delle concessioni cimiteriali;
 - e) procedure relative alle cremazioni;
 - f) vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni proprie del custode cimiteriale;
 - g) applicazione di ogni disposizione di legge, regolamento, istruzione, circolare ed altro provvedimento in materia;
 - h) collegamento e coordinamento con l'attività degli organi dell'A.U.S.L. preposti ai compiti di medicina necroscopica.
- b) L'Ufficio tecnico e dei servizi cimiteriali, che provvede a tutti gli adempimenti di carattere tecnico, relativi alla costruzione ed alla manutenzione dei cimiteri, in particolare, detto ufficio vigila sulle seguenti attività:
 - a) costruzioni, pubbliche e private, nei cimiteri, sia di sepolture che di ogni altra opera o manufatto;
 - b) impiego delle aree, delle opere e dei servizi funebri, studiando e formulando proposte sulle gestioni tecniche necessarie ed opportune per il regolare svolgimento dei servizi e per le relative esigenze;
 - c) autorizzazioni e concessioni relative ad opere, costruzioni di sepolture dei vari tipi previsti, ai vari manufatti;
 - d) regolare erogazione dei servizi cimiteriali, in collaborazione con i competenti organi dell'A.U.S.L. e del servizio di trasporti funebri;
 - e) corretto adempimento da parte del custode e del personale addetto ai cimiteri dei compiti di istituto;
 - f) tenuta ed aggiornamento delle planimetrie cimiteriali di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.
- c) L'Ufficio di custodia del cimitero che provvede a tutto quanto previsto, in materia, dal presente regolamento.

Art. 36 – Personale addetto ai cimiteri

Ai cimiteri comunali è assegnato un referente del servizio individuato tra uno degli operai addetti al cimitero, mentre i servizi cimiteriali obbligatori (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni) sono garantiti da altro personale, comunque tenuto al rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di ogni altra norma in materia.

Art. 37 – Necrofori e interratori

I necrofori / interratori eseguono i servizi interni del cimitero e principalmente:

- a) le inumazioni, le esumazioni e relativi scavi ed interramenti;
- b) le tumulazioni e le relative opere murarie
- c) il trasporto delle salme dall'ingresso del cimitero alle fosse o loculi o cappelle o ad ogni altra sepoltura, secondo le destinazioni prefissate, nonché il trasporto dalla sepoltura all'ingresso del cimitero nel caso di traslazione di salme;
- d) la pulizia dei cimiteri, dei riquadri, delle aree, dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe e la cura del verde cimiteriale;
- e) la decorosa tenuta dei manufatti comunali, dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe e la cura del verde cimiteriale;
- f) la decorosa tenuta degli attrezzi e in genere dei cimiteri.

Nell'espletamento delle mansioni di competenza i necrofori/interratori devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge, regolamento od altro provvedimento vigente in materia.

Art. 38 – Doveri speciali del personale addetto ai cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri e ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni ed al dovere di collaborazione per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno conforme alla sacralità del luogo ed in conformità alle direttive impartite dagli uffici comunali.

In particolare detto personale ha l'obbligo di indossare, in servizio, la divisa e tenerla in condizioni decorose.

Allo stesso personale è fatto rigoroso divieto di:

- a) assumere incarichi di qualsiasi genere di natura privatistica, anche a titolo gratuito, all'interno del cimitero ed in quanto connessi con l'espletamento delle mansioni di loro competenza;
- b) asportare oggetti o materiali di qualsiasi tipo;
- c) sollecitare mance.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 – Formazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale dovrà approvare il Piano Regolatore Cimiteriale e relative norme tecniche disciplinanti qualsiasi attività edilizia all'interno dei cimiteri. Rientra nel concetto di attività edilizia anche la posa in opera di monumenti, manufatti, ecc. A tali attività, che sono autonome, non si applicano le disposizioni concernenti l'attività urbanistica ed il regolamento edilizio.

L'attività edilizia e la posa in opera di monumenti o di qualsiasi altro notevole manufatto sulle sepolture anche private, sono soggette ad apposita autorizzazione, sentita la Commissione edilizia; tali attività potranno essere non autorizzate se le opere risultino non conformi all'architettura e all'estetica dei cimiteri.

Art. 40 – Informatizzazione dei servizi cimiteriali

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i servizi cimiteriali saranno informatizzati per assicurare il costante aggiornamento di tutti i dati necessari al regolare funzionamento dei servizi stessi.

Art. 41 – Entrata in vigore - Abrogazione del precedente Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il precedente regolamento comunale di polizia mortuaria ed ogni altra norma incompatibile con il primo.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Le fonti normative
- Art. 2 – Rinvio espresso al D.P.R. n. 285/1990
- Art. 3 – Competenze comunali
- Art. 4 – Organizzazione degli Uffici Comunali
- Art. 5 – Responsabilità
- Art. 6 – Della facoltà di disporre della salma e dei funerali

TITOLO II – NORME SPECIFICAMENTE INTEGRATIVE DEL D.P.R. N. 285/1990

SEZIONE I – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

- Art. 7 – Coordinatore sanitario e medico necroscopo
- Art. 8 – Integrazione delle schede di morte

SEZIONE II – Periodo di osservazione dei cadaveri

- Art. 9 – Organizzazione strumentale

SEZIONE III – Depositi di osservazione e obitori

- Art. 10 – Sorveglianza dei cadaveri

SEZIONE IV – Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

- Art. 11 – Documenti di accompagnamento
- Art. 12 – Manutenzione, ordine e vigilanza sui cimiteri
- Art. 13 – Altri specifici compiti del custode

SEZIONE V – Costruzione dei cimiteri – Piano regolatore cimiteriale – disposizioni tecniche generali

- Art. 14 – Piano regolatore cimiteriale e cimiteri comunali
- Art. 15 – Periodo di rotazione
- Art. 16 – Monumenti su aree concesse per sepolture private

SEZIONE VI - Cremazione

- Art. 17 – Dimensione delle aree cinerarie

SEZIONE VII – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

- Art. 18 – Competenze del Sindaco

SEZIONE VIII – Sepolture private nei cimiteri

- Art. 19 – Formalità degli atti di concessione
- Art. 20 – Tumulazioni di non familiari

SEZIONE IX – Soppressione dei cimiteri

- Art. 21 – Ritiro dei materiali dei monumenti

SEZIONE X – Reparti speciali entro i cimiteri

Art. 22 – Sepoltura di defunti ebrei

Art. 23 – Mancata previsione e/o concessione dei reparti speciali

SEZIONE XI – Concessioni per le sepolture private – Revoca e decadenza

Art. 24 – Oggetto e durata delle concessioni

Art. 25 – Titolarità delle concessioni individuali

Art. 26 – Titolarità delle concessioni per famiglie

Art. 27 – Titolarità delle concessioni ad enti

Art. 28 – Cellette ossario

Art. 29 – Revoca delle concessioni a tempo determinato

Art. 30 – Decadenza delle concessioni - Retrocessione

TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31 – Orari, vigilanza e servizio custodia

Art. 32 – Particolari divieti

Art. 33 – esecuzione di lavori da parte dei concessionari

Art. 34 – Pulizia dei cimiteri – Rifiuti cimiteriali

Art. 35 – Uffici comunali di polizia mortuaria

Art. 36 – Personale addetto ai cimiteri

Art. 37 – Necrofori e interratori

Art. 38 – Doveri speciali del personale addetto ai cimiteri

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 – Formazione del Piano regolatore Cimiteriale

Art. 40 – Informatizzazione dei servizi cimiteriali

Art. 41 – Entrata in vigore – Abrogazione del precedente Regolamento



Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

COPIA N. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA -
INTEGRAZIONE - ESAME ED APPROVAZIONE**

L'anno duemiladodici il giorno due del mese di aprile alle ore 21.00 nella sede municipale sono presenti i signori:

BARBIERI ROBERTO	Presente		
FRANCESCONI DOMENICO	Assente	TIRIBINTO PAOLO	Presente
COROLI DAVIDE	Presente	MOLINARI MATTEO	Assente
LUNNI MATTEO	Presente	BRAGA GIUSEPPE	Presente
LELETTO LEOPOLDO	Presente	BURZI OTTAVIA	Presente
MAINI DANIELE	Presente	BERGONZI IVAN	Presente
MAZZOCCHI PIETRO	Presente	GUASCONI GUIDO	Presente

Presenti 11

Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale - Dr. GIOVANNI DE FEO- il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Dr. ROBERTO BARBIERI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Borgonovo Val Tidone, li **19.04.2012**

La suesata deliberazione

- ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, viene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

- comunicazione alla Prefettura - art. 135-comma 2 -D.L.vo n. 267/2000 - prot. 4177 in data odierna.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°

F.to Dott. Paolo Cassi

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr. ROBERTO BARBIERI

Il Segretario Comunale
F.to Dr. GIOVANNI DE FEO

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
 - nel sito Web istituzionale di questo Comune (art. 32, c. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li 04 maggio 2012

IL RESPONSABILE SETTORE I°
F.to dr. Paolo Cassi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Web istituzionale di questo Comune (art. 134, c. 3, del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE SETTORE I°
F.to dr. Paolo Cassi

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Borgonovo Val Tidone, li 19 aprile 2012

Il Segretario Comunale
Dr. GIOVANNI DE FEO

ART. 10 BIS – TRASPORTI FUNEBRI

- 1) I trasporti funebri relativi a funerali aventi destinazione in Cimiteri Comunali sono effettuati nei giorni feriali sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, secondo le disposizioni del Comune.
- 2) Nei giorni festivi non possono essere effettuati trasporti funebri relativi ai funerali con destinazione verso Cimiteri Comunali. E' consentito, previo rilascio di apposito attestato medico e secondo le modalità previste dalla normativa regionale, il trasporto salma per l'osservazione presso:
 - l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
 - il servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
 - le apposite strutture adibite al commiato.

E' altresì consentito il trasporto di cadavere a bara aperta in abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria, previo l'invio al Comune di dichiarazione resa dall'impresa di onoranze funebri nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 nella quale si dichiara che detto trasporto è conforme alla normativa vigente ed in particolare:

- a) che il trasporto è portato a termine entro le 24 ore successive dal decesso e viene effettuato con contenitore impermeabile e non sigillato e per una distanza non superiore a Km.300 nell'ambito della Regione Emilia Romagna;
- b) che in possesso del certificato rilasciato dal medico necroscopo da cui risulta che è stata accertata la permanenza dello stato cadaverico;
- c) che è in possesso del modello sottoscritto da un familiare richiedente il trasporto e compilato, per la parte di competenza anche dal medico curante ovvero dal medico di struttura o in alternativa dal medesimo medico necroscopo nel quale si attesta l'esclusione dell'ipotesi di reato e che l'effettuazione del trasporto non crea pregiudizio alla salute pubblica.
Tale dichiarazione corredata da tutta la documentazione necessaria e prevista dalla normativa regionale, deve essere inviata a mezzo fax ovvero con modalità analoghe (via e-mail) all'Ufficio di Stato Civile.
Il predetto Ufficio, verificata la regolarità della documentazione trasmessa, rilascerà l'autorizzazione al trasporto entro il giorno successivo a quello festivo e la invia all'impresa di onoranze funebri richiedente.

- 3) In caso di due o più giorni festivi consecutivi i funerali ed i trasporti funebri si eseguono in quello determinato dal Comune;
- 4) La richiesta del trasporto funebre, avente destinazione un Cimitero o altro luogo fuori dal territorio comunale, è presentata nei giorni feriali nei normali orari d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile che potrà rilasciare autorizzazione anche per un giorno festivo.

In tale caso il trasporto di salma o il trasporto di cadavere a bara aperta è consentito con le modalità di cui al precedente comma 2);

5) In caso di violazione alle prescrizioni del presente articolo verrà comminata all'Impresa di Onoranze funebri incaricata del trasporto una sanzione amministrativa nella misura indicata dall'art. 7, comma 2, lett. d) della L.R. n. 19/2004.

